

VARIANTE al PRGC

COMUNE DI
COLLEGNO (TORINO)



luglio
2017

VARIANTE al PRGC del Comune di COLLEGNO (TO) ai sensi dell'art. 8, della, L.R. 23/2016, - Inserimento della disciplina delle aree per attività estrattiva temporanea in area agricola.

VAR_1

DOCUMENTO TECNICO DEFINITIVO
DI VARIANTE AL PRGC

maria sorbo architetto



STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA

architetto **Maria Sorbo**

Via Del Carmine, 22 - 10122 TORINO

tel. 0115538883 fax - 01119793284

infosimonstudio@fastwebnet.it

m.sorbo@architettitorinopec.it

La proprietà:

ES.CO.GE. S.r.l.

Via Torino, 64 – 10040 DRUENTO (TO)

CAVE DRUENTO S.r.l.

Str. della Barra – 10040 DRUENTO (TO)



Settore Urbanistica e Ambiente

PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.

*(connessa al progetto di
"Completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza" delle ditte:
CAVE DRUENTO Srl e ES.CO.GE. Srl)*

DOCUMENTO TECNICO DEFINITIVO DI VARIANTE AL PRGC

Collegno, luglio 2017

**Il Segretario Generale
(Dott. Angelo TOMARCHIO)**

**Il Sindaco
(Francesco CASCIANO)**

SOMMARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Descrizione della variante

- 1a Premessa – dati P.R.G.C. vigente e varianti precedenti
- 1b Contenuti e motivazioni generali
- 1c Compatibilità acustica
- 1d Verifiche di compatibilità ambientale
- 1e Compatibilità rispetto alla classe di pericolosità geomorfologica

MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G.C.

- 1. Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

pagina non scritta

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

pagina non scritta

1. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

1a – premessa – dati P.R.G.C. vigente e Varianti precedenti

Il Comune di Collegno:

- è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.) approvato con D.G.R.P. n. 10-9436 del 26.05.2003;
- con deliberazione del C.C. n. 92 del 18/09/2003 e successiva n. 93 del 18/09/2003 ha apportato alcune correzioni alle Norme Tecniche di Attuazione ed ha preso atto delle modifiche apportate “ex officio” dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-9436 del 26/05/2003, mediante la procedura dell’art. 17, comma 8, della L.r. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione del C.C. n. 7 del 25/02/2004 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., relativo a modifiche della viabilità, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione del C.C. n. 45 del 21/04/2004 ha approvato la Variante urbanistica inerente lo spostamento dell’area camper in corso Pastrengo ai sensi dell’art.17 commi 8 e 9 della L.r. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione del C.C. n. 47 del 23/03/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., relativo alla modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione del C.C. n. 136 del 27/10/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., relativo all’individuazione di impianto tecnologico in *luogo di progetto* “Il Parco Agronaturale della Dora” connesso alla rifunzionalizzazione della centrale idroelettrica “Salto 3”, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione del C.C. n. 158 del 15/12/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazioni del C.C. rispettivamente n. 5 del 19/01/2006 e n. 24 del 28/02/2006 ha assunto la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita in zona “Cascina Canonica”;
- con deliberazione C.C. 111 del 09/11/2006 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 5, parziale, al P.R.G.C., mediante la procedura ex art. 17, comma 7, della L.r. 56/77;
- con deliberazione C.C. n. 112 del 09/11/2006 ha preso atto del verbale della conferenza di servizi del 12/09/2006 e ha approvato la variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive “Società SAIT Abrasivi” per la ridefinizione del comparto di intervento facente parte dell’area di riordino e completamento infrastrutturale del P.I.P.;
- con deliberazione C.C. n. 127 del 20/12/2006 ha approvato il Progetto definitivo di variante n. 7, parziale, relativa al recepimento del Progetto provinciale per la nuova viabilità di collegamento "v.le Certosa - ponte sulla Dora - Tangenziale" e al riassetto del comparto della Grande Struttura di vendita in zona Cascina Canonica;

- con deliberazione del C.C. n. 74 del 21/06/2007 ha approvato il Documento Programmatico finalizzato alla formazione ed approvazione della Variante strutturale n. 9 al P.R.G.C. vigente (dal titolo "*Documento Programmatico, finalizzato alla successiva redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. relativa all'ampliamento dell'area industriale di questo Comune, sita tra la tangenziale nord e la ex S.S. 24 – ex art. 31 ter, comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i.*");
- con deliberazione del C.C. n. 88 del 24/07/2007 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 8, parziale, riguardante "Indirizzi generali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi del D.Lgs. 114/1998 - Adeguamento del Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 29, comma 3, dell'allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 e s.m.i.".
- con deliberazione del C.C. n. 89 del 24/07/2007 ha adottato il Progetto definitivo del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "Area ELBI" con contestuale Variante n. 6, strutturale al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 40, comma 6, della L.r. 56/77. I documenti in oggetto sono stati approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 57 – 8117 in data 28.1.2008. con modifiche "ex officio" ai sensi dell'art.15, comma 11, della Legge regionale 56/77;
- con deliberazione del C.C. n. 94 del 24/07/2008 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa all'attuazione del comparto B del Piano Particolareggiato "Area Centrale;
- con deliberazione del C.C. n. 131 del 30/10/2008 ha approvato la variante ex art. 17, comma 8, L.r. 56/77, relativa all'area del nuovo ecocentro, e ha preso atto delle modifiche "ex officio" introdotte dalla Regione Piemonte al Piano Particolareggiato "Area ELBI" e contestuale Variante n. 6;
- con deliberazione C.C. n. 62 del 21/04/2009 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 11 al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa all'attuazione del P.E.C.L.I. "Cascina Canonica" ed alla modifica del comparto 1;
- con deliberazione C.C. n. 64 del 21/04/2009 ha preso atto del verbale della conferenza di servizi del 23/01/2009 ed ha approvato la variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione insediamento produttivo della Società Prima Industrie. S.p.a.;
- con deliberazione C.C. n. 83 del 27/05/2010 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 12 al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77, relativa alla previsione di un Centro polifunzionale per l'autismo e di un Centro ippoterapico rispettivamente in via Venaria e in via Della Piombia.
- con deliberazione C.C. n. 129 del 15/07/2010 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 13, parziale, normativa, al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa al contenimento delle altezze e al controllo degli interventi edilizi nel tessuto consolidato e precisazioni riferite all'area a servizi presso l'ex ricovero provinciale di Savonera e ai "luoghi del lavoro";

- con deliberazione C.C. n. 150 del 30/09/2010 ha preso atto del verbale della conferenza di servizi del 11/05/2010 ed ha approvato la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato al riassetto funzionale del lotto n. 2 del P.I.P.;
- con deliberazione C.C. n. 203 del 30/11/2010 ha adottato il Progetto preliminare di Variante n. 14, parziale, al P.R.G.C. mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa all'adeguamento delle fasce di rispetto stradali alle categorie del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- con deliberazione C.C. n. 48 del 03/03/2011 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 21/12/2010 ed ha approvato la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione della ditta Sistemi S.p.a.;
- con deliberazione C.C. n. 138 del 14/07/2011 ha approvato la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "Area Elbi" ex art. 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. e contestualmente le connesse modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 8, della L.r. 56/77;
- con deliberazione C.C. 17 del 26/01/2012 ha recepito negli elaborati del P.R.G.C. varianti connesse a Progetti o approfondimenti già approvati ed efficaci.
- con deliberazione del C.C. n. 93 del 30/10/2014 ha approvato le modifiche ex art. 17, comma 12, L.r. 56/77, connesse ad adeguamenti di previsioni infrastrutturali e servizi presso il nodo di scambio intermodale "Fermi" e al recepimento nel P.R.G.C. delle perimetrazioni delle zone per l'insediamento commerciale definite nei Criteri comunali ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 114/98, approvati con deliberazione C.C. n. 22 del 6/03/2014;
- con deliberazione del C.C. n. 102 del 09/07/2015 ha approvato le modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 12, lettera a), della L.r. 56/77, relative a correzione di un errore materiale riferito alla viabilità in corrispondenza di via Ugo Foscolo;
- con deliberazione del C.C. n. 26 del 25/02/2016 ha approvato le modifiche al P.R.G.C. finalizzate all'attuazione delle previsioni sul lotto n. 2 del P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi), ex art. 17, comma 12, della L.r. 56/77, con adeguamenti di limitata entità ai perimetri delle aree sottoposte allo strumento urbanistico esecutivo.

pagina non scritta

1b – Contenuti e motivazioni generali

La PROPOSTA DI VARIANTE si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*" che abroga la precedente L.R. 69/78 e che di seguito si richiama.

La **L.R. 23/16**, all'art 43, comma 6, prescrive:

Art. 43 (Disposizioni transitorie) comma 6

Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29.

Art. 8. (Attività estrattiva e strumenti urbanistici)

1. *Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, inerenti ad attività estrattive la cui autorizzazione è di competenza della Città Metropolitana di Torino o delle province o della Regione ai sensi dell'articolo 10, sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 29. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i soggetti competenti in materia ambientale da consultare relativamente al procedimento di VAS della variante urbanistica.*

2. *Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la consultazione del pubblico agli effetti urbanistici, di VAS, di VIA ed eventualmente di valutazione di incidenza è unificata e salvaguarda le tempistiche più garantiste; entro i medesimi termini chiunque può presentare osservazioni sia urbanistiche che ambientali.*

3. *La conferenza di servizi valuta le osservazioni eventualmente pervenute anche ai fini urbanistici e, se la valutazione istruttoria dà esito positivo, l'approvazione del progetto di coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.*

4. *Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, per i progetti esclusi dalla fase di valutazione della procedura di VIA e autorizzati a cura dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, sono approvate ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/1977.*

5. *Gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario di cui all'articolo 1, comma 8, nonché gli interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 1, comma 4 non necessitano di varianti urbanistiche.*

6. *Le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono definite nel regolamento di cui all'articolo 39.*

A seguito di parere richiesto dalla Città Metropolitana di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, la Regione Piemonte - Settore Urbanistica ha precisato che:

Gli elaborati di Variante urbanistica, per rendere conforme allo Strumento urbanistico vigente la destinazione d'uso relativa alla coltivazione della cava oggetto della Variante potranno riguardare esclusivamente le Norme di Attuazione dello strumento urbanistico vigente che dovranno disciplinare nel dettaglio tempi, parametri e modalità di lavorazione e recupero previsti dalla nuova autorizzazione mantenendo l'attuale destinazione d'uso a ".....".

La Variante urbanistica dovrà quindi comprendere alcuni elaborati fondamentali al suo riconoscimento in quanto successivamente diventerà parte integrante del PRGC vigente.

A tale proposito si suggerisce, per analogia con i procedimenti di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77, di riferirsi al l'allegato B della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/Amb che fornisce un elenco indicativo degli elaborati utili all'individuazione della Variante stessa nell'ambito dei procedimenti integrati.

Sono fatte salve in ogni caso le eventuali limitazioni di carattere idro-geologico e/o sismico che dovessero derivare dal quadro dei dissesti P.A.

Nello specifico le società **SOC. CAVE DRUENTO SRL** e **ES.CO.GE SRL** hanno richiesto **autorizzazione all'intervento di coltivazione e recupero ambientale dell'area sita in località CASCINA PROVVIDENZA Comune di COLLEGNO (TO).**

Il procedimento è stato avviato in data 18/10/2016, il sopralluogo istruttorio è stato effettuato in data 23/11/2016, i termini per la consultazione del progetto da parte del pubblico sono scaduti il 19/12/2016.

In precedenza si è già svolta la *fase di verifica di VIA* che si è conclusa con l'assoggettamento del progetto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il verbale della Conferenza dei Servizi, che si è tenuta presso la Città Metropolitana di Torino il 30 novembre 2016, relativa alla fase di istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 del progetto di **"di completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza - Comune di Collegno"** riporta appunto che ai sensi della L.R. 23/16 il proponente deve produrre una documentazione a supporto della variante urbanistica.

Descrizione del Progetto

Le società **SOC. CAVE DRUENTO SRL** e **ES.CO.GE SRL** hanno presentato richiesta di autorizzazione all'intervento di coltivazione e recupero ambientale dell'area sita in **località CASCINA PROVVIDENZA Comune di COLLEGNO (TO).**

Il progetto evidenzia che la superficie complessiva dell'area di interesse è di 67.200 m2.

L'area in disponibilità della soc. Cave Druento srl ha un'estensione catastale di circa 34.200 m2 e risulta interessare totalmente le particelle 2 e 3 del Foglio 3 del NCT di Collegno.

L'area in disponibilità di Es.Co.Ge ha un'estensione catastale di circa 33.000 m2 e risulta interessare totalmente le particelle 283, 1, 31 e in parte la particella 994 del Foglio 3 del NCT di Collegno.

Il sito di cava non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico-ambientale, militare, urbanistico, né appartiene ad aree di interesse archeologico.

Non ricade inoltre all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), né in aree protette, SIC o ZPS (risulta ubicato ad una distanza minima di oltre 1.500 m dall'Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese).

La zona è compresa parzialmente nelle fasce di rispetto da manufatti tutelati dall'art 104 del D.P.R. 128/59 (canale irriguo demaniale della Venaria). La ditta intende mantenere una distanza di 20 metri da tale manufatto, tuttavia la ditta Beretta in precedenza ha già realizzato, in alcuni tratti, un avvicinamento minore di 20 m.

Nello strumento urbanistico vigente i terreni interessati dalla proposta progettuale rientrano nell'Ambito Normativo "luoghi dell'agricoltura" e tali superfici sono comprese nei i 130.000 m² disponibili per l'esercizio di attività estrattive nel comune di Collegno previsti dal "documento di criteri per il rilascio delle autorizzazione per attività estrattive...." approvato con D.C. del Comune di Collegno n. 105 del 24/10/2006.

L'area estrattiva in esame può essere raggiunta direttamente tramite una diramazione che si diparte dalla nuova "circonvallazione di Savonera"; tale diramazione si sviluppa con andamento pressoché rettilineo e subpianeggiante.

Il progetto riprende sostanzialmente di fatto il precedente progetto autorizzato alla soc. Beretta mai concluso.

L'unica modifica sostanziale riguarda la profondità di scavo che, mentre prima era limitata a 5 m dal piano di coltivazione, ora è stata portata a una profondità media di 16/1 m dal piano di coltivazione.

Il progetto prevede la conduzione dei lavori d'estrazione per lotti funzionali, proseguendo lo scavo sino al completamento del lotto interessato per poi iniziare le operazioni di ritombamento, ed in seguito la coltivazione andrà ad interessare i nuovi lotti adiacenti sino a realizzare il profilo degli scavi previsto dallo "stato finale di coltivazione".

La quota massima del fondo scavo risultante è prevista a circa 263 m s.l.m., corrispondenti ad una profondità variabile da 15 a 17 m a seconda dell'andamento attuale del piano campagna stimato mediamente alla quota variabile da 278 a 280 m. slm.

Considerato che la soggiacenza massima della falda mediamente si attesta ad una quota di 260-261 m slm, corrispondenti ad una profondità di circa 19-20 m a seconda dell'andamento del piano campagna stimato sempre mediamente alla quota 279 - 280 m, non si prevedono interferenze tra l'attività estrattiva e la falda.

L'area in disponibilità alla soc. Cave Druento srl ha una superficie effettiva di intervento di 25.100 m², è previsto un volume lordo da movimentare di 234.000 m³ e un volume di

scotico e terreno vegetale di 42.600 m³; il materiale utile estraibile è stimato in 191.400 m³; i tempi di intervento previsti sono di 8 anni + 2 per il recupero.

L'area in disponibilità alla soc. Es.Co.Ge srl ha una superficie effettiva di intervento di 24.700 m²; è previsto un volume lordo da movimentare di 184.000 m³ e un volume di scotico e terreno vegetale di 28.000 m³; il materiale utile estraibile è stimato in 191.400 m³; i tempi di intervento previsti sono di 8 anni + 2 per il recupero.

Il progetto prevede un riempimento della fossa, contestuale alle operazioni d'estrazione con lo sterile precedentemente accantonato e con materiale terroso proveniente da scavi esterni eseguiti nei comuni limitrofi, articolato in maniera da ottenere una razionale successione dei lavori di riempimento.

Tipologie di materiale che verranno utilizzate per il ritombamento della fossa.

Il ritombamento della fossa di cava dovrà essere esclusivamente realizzato mediante le seguenti tipologie di materiale:

LIMI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI LAVAGGIO DEGLI INERTI

Tali limi, come definito nel verbale della conferenza dei servizi conclusiva svoltasi in data 27/04/2017 nei locali della Città Metropolitana di Torino , Servizio Tutela e Valutazione Ambientali nell'ambito dell'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione VIA del progetto, dovranno essere gestiti come rifiuti recuperabili ai fini della normativa sul recupero dei rifiuti cioè in procedura semplificata ai sensi del del D.M. 5 febbraio 1998 che riguarda i limi provenienti da attività estrattive e prevede che possano essere recuperati in **R10 (recuperi ambientali)** previa una caratterizzazione dal punto di vista dell'eluato (test di cessione -metodologia che per altro dà le maggiori garanzie dal punto di vista ambientale).

TERRE E ROCCE DEFINITE SOTTOPRODOTTI NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI AI SENSI DEL:

- **D.M. 161/2012 (applicato alle opere soggette a VIA e AIA con volume scavo > 6000 m³)**
- **art. 41 bis L. 98/2013 (per tutti gli altri casi)**

Tali terre, non classificabili come rifiuti, dovranno essere conformi alle nuove norme definite dall'art. 41, comma 2 e l'art. 41 bis della Legge n. 98/13, di conversione del decreto fare (DL n. 69/13) che definiscono la normativa applicabile alle terre e rocce da scavo affinché non siano gestite come rifiuti ma sottoprodotti, con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte.

Premesso che l'art. 184 bis individua le condizioni affinché un materiale possa essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto, l'art. 41 bis, comma 1 ribadisce che il produttore dovrà dimostrare:

- la certezza della destinazione del materiale all'utilizzo presso uno o più siti/cicli produttivi determinati;
- che i materiali non costituiscono fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque sotterranee;
- che le terre e rocce da scavo dovranno essere conformi ai limiti stabiliti dalla colonna A tab. 1/A dell'All. 5 al D.lgs. 152/2006, o così come precisato con nota Prot. n. 4272/DB10.03 del 09.02.2010, la Regione Piemonte, Settore Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche, per quanto riguarda i soli terreni ad uso agricolo si può fare riferimento ai limiti stabiliti dalla seconda colonna relativa ai metalli assimilabili della tab. LAB della L.R. 42/2000.
Resta salva la possibilità di deroga alle CSC di cui alla colonna A per i parametri eccedenti i limiti per i valori di fondo naturale (Cr, Ni e Co) previsti dal piano di accertamento allegato al progetto.
- l'eventuale utilizzo in altro ciclo produttivo non deve determinare rischi per la salute;
- la non necessità di alcun trattamento preventivo all'utilizzo fatte salve le normali pratiche di cantiere (vedi DM 161/12).

TERRE E ROCCE DA SCAVO classificabili come rifiuto non pericoloso, (esclusivamente codice CER 170504) tramite le procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006.

Il conferimento di tali terre sarà consentito solo dopo aver avuto apposita autorizzazione dai competenti Uffici Provinciali a seguito di inoltro dell'apposita comunicazione di inizio attività tramite le procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. A autorizzazione ottenuta il conferimento dovrà essere accompagnato da apposita documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti di qualità richiesti per il conferimento (rispetto limiti tab. 1/A dell'All. 5 al D.lgs. 152/2006, tab. LAB della L.R. 42/2000 con deroga alle CSC di cui alla colonna A per i parametri eccedenti i limiti per i valori di fondo naturale (Cr, Ni e Co).


TERRE VARIE classificate come M.P.S. (materia prima secondaria) provenienti da impianti di recupero autorizzati mediante procedura ordinaria di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006

Il conferimento di tali terre dovrà essere accompagnato da apposita documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti di qualità richiesti per il conferimento (test di cessione e rispetto limiti tab. 1/A dell'All. 5 al D.lgs. 152/2006, tab. LAB della L.R. 42/2000 con deroga alle CSC di cui alla col. A per i parametri eccedenti i limiti per i valori di fondo naturale (Cr, Ni e Co).

Non possono essere prese in considerazione per il ritombamento altre tipologie aggiuntive o differenti di rifiuti, se non quelle precedentemente definite.

Alla luce di quanto sopra esposto è stato redatto il presente Documento Tecnico Definitivo di Variante che recepisce le prescrizioni delle Conferenze di Servizi inserendo nell'Ambito normativo – **I luoghi dell'agricoltura** la presenza in **località CASCINA PROVVIDENZA Comune di COLLEGNO (TO)** di attività estrattiva temporanea in aree agricole ovvero *i luoghi del territorio agricolo ove sono presenti attività estrattive nel rispetto delle perimetrazioni indicate dagli specifici piani di coltivazione autorizzati*.
L'ambito normativo **i luoghi dell'agricoltura** si mantiene e la destinazione è contenuta nel **luogo di progetto in territorio agricolo**.

Sugli estratti planimetrici che seguono sono riportate la perimetrazione del **luogo di progetto in territorio agricolo** denominato **CASCINA PROVVIDENZA** ed i lotti d'intervento.



Estratto P.R.G.C. vigente

1c – Compatibilità acustica

Per quanto attiene l'aspetto legato alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, si evidenzia che lo stesso è regolamentato dalle legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447 e dalla successiva legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52.

Il comune di Collegno, in applicazione delle predette disposizioni, con Deliberazione del C. C.

n. 75 del 26/05/2005 ha adottato la Classificazione acustica definitiva del territorio.

In ogni caso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata legge regionale n. 52, risulta che ogni modifica degli strumenti urbanistici, comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.

In conseguenza di quanto sopra, nel verificare che la Variante comporta il cambiamento di destinazione d'uso di aree da ambito normativo *i luoghi dell'agricoltura* ad ambito normativo *gli impianti tecnologici*, si evidenzia che nel merito, successivamente verranno adottate le necessarie modifiche all'attuale classificazione acustica.

Comunque, si evidenzia che la compatibilità acustica del progetto che origina la presente Variante, è stata valutata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di coltivazione di cava "**Valutazione previsionale dell'impatto acustico sul territorio - Legge 447/95**", a firma dell'ing. **Luigi Marangoni** (studio FARM – Formazione, Analisi, Rischi Misurazioni - Corso Svizzera, 185 – 10149 TORINO), in allegato.

1d – Verifiche di compatibilità ambientale

Il progetto di "**Completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza**", all'interno dell'ambito normativo del "**luogo di progetto in territorio agricolo denominato CASCINA PROVVIDENZA**", è stato oggetto di Valutazione di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 40/98.

Il procedimento si è chiuso con giudizio positivo di compatibilità ambientale formulata con Decreto

I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale sono stati ritenuti esaustivi e pertanto la Variante non è stata sottoposta a VAS:

1e – Compatibilità rispetto alla classe di pericolosità geomorfologica

Come si evince dalla "Relazione ed indagini geomorfologiche" a firma del dott. ing. Giuseppe ACCATTINO e del dott. geol. Dario FAULE (GEOSTUDIO – Corso Trapani, 39 – 10139 Torino) in allegato, allo stato attuale, il progetto di "**Completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza**", all'interno dell'ambito normativo del "**luogo di progetto in territorio agricolo denominato CASCINA PROVVIDENZA**", risulta essere stata attribuita alla classe I di pericolosità geomorfologica.

L'area ad est del sito di Barricalla, infine, appartenente all'ambito normativo "i luoghi

dell'agricoltura", risulta anch'essa attribuita alla classe I, ossia alle aree caratterizzate da una "pericolosità geomorfologica tale da non imporre limitazioni alle scelte urbanistiche".

Per effetto del completamento e dell'ampliamento del sito di cava discarica, che determina la presente variante, tale variazione non determina, una variazione nella situazione locale di pericolosità geomorfologica ed idrogeologica.

CLASSE I – AREE IDONEE ALL'UTILIZZO URBANISTICO BASSA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA, TALE DA NON IMPORRE LIMITAZIONI ALLE SCELTE URBANISTICHE (NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 11/3/1988).

Questi settori di territorio sono idonei all'utilizzazione urbanistica nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti; in particolare, con riferimento al D.M. 11/3/88, si ricorda che:

1. la relazione geologica è prescritta per i manufatti di materiali sciolti, per le gallerie, per la verifica della stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo, per le opere su grandi aree (nuovi insediamenti urbani civili od industriali, reti fognarie, strade, ...), per discariche e colmate, per la terebrazione di pozzi ed in generale per il consolidamento dei terreni;

2. la relazione geotecnica, oltre che per tutti gli interventi sopra descritti, è necessaria per tutte le opere di fondazione e di sostegno.

Si ricorda, inoltre, che lo studio geotecnico e geologico sono parte integrante degli atti progettuali e, pertanto, dovranno essere presentati all'atto della richiesta della concessione edilizia (devono essere esaminate dalla commissione igienico edilizia), in considerazione del fatto che rappresentano un dato essenziale sulla fattibilità dell'opera (parere del Consiglio Superiore LL.PP. n. 61/83).

MODIFICHE APPORTATE AL PRGC

1. Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
(sono barrate le elisioni ed evidenziate le aggiunte)

NORME GENERALI

Art. 8 Ambiti normativi

... omissis...

I luoghi dell'agricoltura

... omissis...

attività estrattiva temporanea in area agricola: luogo del territorio agricolo ove è presente l'attività estrattiva nel rispetto della perimetrazione indicata dallo specifico piano di coltivazione autorizzato e nei limiti temporali definiti dall'autorizzazione alla coltivazione della cava.

... omissis...

SCHEDE NORMATIVE

Il territorio agricolo

... omissis...

5. Le Relazioni

... omissis...

Relazioni per l'attività estrattiva temporanea in località Cascina Provvidenza

L'attività estrattiva temporanea in località Cascina Provvidenza, individuata cartograficamente in appendice alla presente scheda normativa relativa al territorio agricolo (nel rispetto della perimetrazione indicata nello specifico piano di coltivazione autorizzato), dovrà condurre, a fine coltivazione della cava, al recupero ambientale dell'area con restituzione della stessa alle attività agricole e alle fattispecie previste nell'ambito normativo "I luoghi dell'agricoltura".

L'attività estrattiva avrà pertanto carattere transitorio, con durata massima stabilita nell'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia.

Il recupero ambientale del sito dovrà restituire l'area priva di contaminazioni. Per ciò che attiene alla matrice suolo, dovrà essere garantito il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, tenendo altresì conto di quanto prescritto in sede di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione all'attività estrattiva.

Per il ritombamento dell'area estrattiva dismessa è consentito l'impiego di terre e rocce di scavo, quali sottoprodotti ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 161/2012 e s.m.i, ricadenti in colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del predetto D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. E' altresì consentito, per l'attività di recupero ambientale (codice R10 di cui al citato Decreto Legislativo), l'impiego di rifiuti secondo le prescrizioni emerse in sede di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione all'attività estrattiva.

6. Ambiti normativi

... omissis...

I luoghi dell'agricoltura

... omissis...

attività estrattiva temporanea in area agricola: luogo del territorio agricolo ove è presente l'attività estrattiva nel rispetto della perimetrazione indicata dallo specifico piano di coltivazione autorizzato e nei limiti temporali definiti dall'autorizzazione alla coltivazione della cava.

... omissis...

6.1 Modalità d'intervento

... *omissis* ...

La modificazione del tessuto edilizio esistente

... *omissis* ...

attività estrattiva temporanea in area agricola: si richiama quanto indicato nella specifica relazione “Relazioni per l’attività estrattiva in località Cascina Provvidenza” di cui al punto 5, nel rispetto dell’individuazione cartografica riportata in appendice alla presente scheda normativa *Il territorio agricolo*.

... *omissis* ...

Appendice alla scheda normativa *Il territorio agricolo*:
individuazione cartografica delle attività estrattive temporanee in area agricola

1. Attività estrattiva temporanea in località Cascina Provvidenza

Estratto Carta Tecnica Comunale – fuori scala



Attività estrattive temporanee in aree agricole

